

**Notaio SILVIO VEZZI**

Corso Canalgrande, 36 - Tel. 059 219050  
41121 MODENA

**GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A.**

sede sociale: Modena, strada delle Fornaci 20  
capitale sociale: euro 55.692.690,56 versato  
n. iscrizione Registro Imprese di Modena e c.f.:  
00327740379

rep. 118602/18987

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA  
REPUBBLICA ITALIANA

Registrato MODENA

Il giorno undici dicembre duemilanove  
(11.12.2009)

il 11.12.2009

alle ore 10,20, in Sassuolo, via Radici in Piano  
428, presso lo stabilimento Ricchetti di Sassuo-  
lo.

n. 20991

Atti Pubblici

Avanti a me NOTAIO SILVIO VEZZI del Distretto di  
Modena, sede di Modena, si è costituito il si-  
gnor:

Esatte € 168,00

Serie 17

- dott. Alfonso Panzani, nato a Sassuolo (Mode-  
na) il 14 aprile 1952 e domiciliato presso la  
società per la carica;

comparente, della cui identità personale sono  
certo, il quale nella sua qualità di presidente  
del consiglio di amministrazione mi chiede di  
redigere il verbale dell'assemblea in sede ordi-  
naria e straordinaria della:

- "GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A." con sede  
in Modena, strada delle Fornaci n. 20, iscritta  
presso il Registro delle Imprese di Modena al n.  
00327740379, codice fiscale 00327740379, capita-  
le sociale euro 55.692.690,56 interamente versa-  
to, soggetta a attività di direzione e coordina-  
mento da parte di Fincisa s.p.a.


Assume la presidenza dell'assemblea a norma  
dell'art. 16 dello statuto il presidente del  
consiglio di amministrazione dott. Alfonso Pan-  
zani, il quale dichiara aperta la riunione.

Il presidente preliminarmente comunica che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata per  
questo giorno, luogo e ora in prima convocazione  
a norma dell'art. 12 dello statuto mediante av-  
viso pubblicato sul quotidiano Italia Oggi del  
6.11.2009 pag. 39;

- della convocazione è stata data comunicazione  
alla Consob e alla Borsa Italiana s.p.a. e è  
stata data notizia mediante avviso pubblicato  
sui siti internet di Borsa Italiana s.p.a. e  
della società;

- hanno diritto di intervenire all'assemblea gli  
azionisti in possesso della certificazione rila-  
sciata ai sensi dell'art. 85 D.Lgs. 24.2.1998 n.  
58 e modificazioni successive, emessa da inter-



mediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli s.p.a.;

- il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 55.692.690,56 e è diviso in n. 53.550.664 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,04 cadauna;

- al fine di verificare e assicurare il regolare svolgimento dell'assemblea è stato costituito un ufficio di presidenza, composto da incaricati di fiducia, che provvede a verificare l'identità personale degli intervenuti e la regolarità delle certificazioni o comunicazioni, attestanti la titolarità delle azioni, e delle deleghe, documenti che rimangono acquisiti agli atti della società;

- è stata riscontrata la regolarità delle deleghe ai sensi delle disposizioni vigenti;

- sulla base di tali verifiche al momento risultano intervenuti in proprio o per delega n. 5 azionisti, portatori di n. 33.886.739 azioni ordinarie, rappresentanti il 63,28% del capitale sociale con diritto di voto, il cui elenco è a disposizione degli intervenuti presso l'ufficio di presidenza;

- a norma dell'art. 18 dello statuto l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti soci, che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea; l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti soci, che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, e delibera con il voto favorevole dei due terzi del capitale rappresentato in assemblea;

- l'assemblea risulta pertanto costituita regolarmente e atta a deliberare sul seguente ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Nomina di un amministratore:delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di eliminazione del valore nominale delle azioni, delibere inerenti e conseguenti.

2. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, scindibile, destinato in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441 del codice civile sino a un massimo di complessivi euro 8.000.000,00, delibere inerenti e conseguenti.

Il presidente segnala che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126 bis D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 e modificazioni successive.

Il presidente invita gli azionisti, che si trovassero in condizioni di carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge, a farlo presente, senza che vi sia alcun intervento al riguardo.

Il presidente comunica ancora che:

- sono presenti i componenti del consiglio di amministrazione:

dott. Alfonso Panzani, presidente e amministratore delegato, dott. Carlo Crotti, dott. Davide De Marchi e dott. Giancarlo Pellati, consiglieri;

- sono presenti i componenti del collegio sindacale:

dott. Eugenio Orienti, presidente, dott. Albino Motter e dott. Claudio Semeghini;

- sono inoltre presenti alcuni dipendenti e consulenti della società a supporto dei lavori dell'assemblea;

- sono a disposizione degli azionisti presso l'ufficio di presidenza lo statuto e la relazione del consiglio di amministrazione relativa alle modifiche dello statuto proposte all'assemblea, quest'ultima depositata nei termini di legge anche presso la sede sociale, la Consob e la Borsa Italiana s.p.a. e pubblicata sul sito internet della società;

- nella sala è in funzione un servizio di registrazione per agevolare la verbalizzazione;

- gli azionisti, che intendono allontanarsi prima di una votazione o non partecipare alla stessa, sono invitati a darne comunicazione all'ufficio di presidenza.

Il presidente dà quindi atto che:

- secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 e modificazioni successive e da altre informazioni a disposizione, possiedono direttamente o indirettamente partecipazioni in misura superiore al 2,00% del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, gli azionisti seguenti:

Fincisa s.p.a., azioni n. 29.599.375, pari al 55,274% del capitale sociale; Ceramiche Industriali di Sassuolo e Fiorano s.p.a., azioni n.



3.567.364, pari al 6,662% del capitale sociale; Banca Popolare dell'Emilia Romagna soc. coop., azioni n. 2.500.000, pari al 4,668% del capitale sociale;

- la società è proprietaria di n. 844.932 azioni proprie, pari al 1,578% del capitale sociale;
- non risulta l'esistenza di patti parasociali di cui all'art. 122 D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 e modificazioni successive.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'unico argomento posto all'ordine del giorno per la parte ordinaria:

**Nomina di un amministratore:delibere inerenti e conseguenti .**

Il presidente dà lettura della relazione illustrativa del consiglio di amministrazione relativa a tale argomento, distribuita a tutti gli azionisti intervenuti.

Il presidente apre quindi la discussione.

Constatato che non vi sono richieste di intervento, il presidente dichiara chiusa la discussione e, dopo avere comunicato i seguenti dati aggiornati delle presenze:

n. 5 azionisti, portatori di n. 33.886.739 azioni, rappresentanti il 63,28% del capitale sociale con diritto di voto, senza variazioni rispetto alla rilevazione precedente;

mette ai voti per alzata di mano con prova e controprova la proposta del consiglio di amministrazione, formulata come segue:

"L'assemblea ordinaria di Gruppo Ceramiche Ricchetti s.p.a.,

- considerata la delibera di cooptazione del consiglio di amministrazione del 28 settembre 2009;

- udita ed approvata la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione;

delibera

di confermare la nomina del dott. Alfonso Panzani, nato a Sassuolo (Modena) il 14 aprile 1952, quale consigliere di amministrazione della Società fino alla scadenza del consiglio di amministrazione vigente, e cioè sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009."

Il presidente proclama il risultato della votazione come segue:

voti favorevoli: n. 33.886.739

voti contrari: nessuno

voti astenuti: nessuno

e dichiara pertanto la deliberazione approvata

all'unanimità.

Essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno per la parte ordinaria, il presidente alle ore 10,35, dopo avere comunicato i seguenti dati aggiornati delle presenze:

n. 5 azionisti, portatori di n. 33.886.739 azioni, rappresentanti il 63,28% del capitale sociale con diritto di voto, senza variazioni rispetto alla rilevazione precedente;

passa alla trattazione degli argomenti seguenti posti all'ordine del giorno per la parte straordinaria:

1. Proposta di eliminazione del valore nominale delle azioni, delibere inerenti e conseguenti.

2. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, scindibile, destinato in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441 del codice civile sino a un massimo di complessivi euro 8.000.000,00, delibere inerenti e conseguenti.

Il presidente precisa che entrambi gli argomenti saranno oggetto di un'unica trattazione, cui seguiranno due distinte votazioni, una per ciascun argomento, e dà lettura della relazione illustrativa del consiglio di amministrazione relativa a tali argomenti, distribuita a tutti gli azionisti intervenuti.

Su invito del presidente il dott. Eugenio Orienti, a nome del collegio sindacale, attesta che il capitale sociale attuale di euro 55.692.690,56 risulta sottoscritto e versato interamente.

Il presidente apre quindi la discussione.

Constatato che non vi sono richieste di intervento, il presidente dichiara chiusa la discussione e, dopo avere comunicato i seguenti dati aggiornati delle presenze:

n. 5 azionisti, portatori di n. 33.886.739 azioni, rappresentanti il 63,28% del capitale sociale con diritto di voto, senza variazioni rispetto alla rilevazione precedente mette ai voti per alzata di mano con prova e controprova la proposta del consiglio di amministrazione, riguardante il primo argomento all'ordine del giorno per la parte straordinaria, formulata come segue:

"L'assemblea straordinaria di Gruppo Ceramiche Ricchetti s.p.a.,

- preso atto della relazione illustrativa degli amministratori;



delibera

- di eliminare l'indicazione del valore nominale espresso dalle azioni;
- di modificare conseguentemente l'art. 6 dello statuto sociale secondo il testo sotto riportato:  
art. 6 - "Il capitale sociale è di euro 55.692.690,56 (cinquantacinquemilioneisecentonovanta - duemilaseicentonovantaecinquantasei), rappresentato da n. 53.550.664 (cinquantatremilioni - cinquecento - cinquantamilaseicentosessantaquattro) azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso."

Il presidente proclama il risultato della votazione come segue:

voti favorevoli: n. 33.886.739

voti contrari: nessuno

voti astenuti: nessuno

e dichiara pertanto la deliberazione approvata all'unanimità.

Sul secondo argomento all'ordine del giorno per la parte straordinaria il presidente propone di precisare la proposta di deliberazione formulata nella relazione illustrativa degli amministratori, predisposta ai sensi dell'art. 72 e secondo lo schema n. 2 dell'Allegato 3° del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modificazioni e messa a disposizione degli azionisti nei termini di legge, ai soli fini di chiarezza.

In particolare il presidente propone (i) di sostituire la parola "prezzo" con la parola "importo" al primo punto della delibera relativa al secondo argomento posto all'ordine del giorno, nonchè (ii) di esplicitare al sesto punto della medesima delibera, nella parte relativa alle modifiche dello statuto, il criterio, che sarà utilizzato dagli amministratori per la determinazione del numero di azioni di nuova emissione.

Alla luce delle suddette precisazioni la proposta di deliberazione sul secondo argomento all'ordine del giorno risulta formulata come segue:

"L'assemblea straordinaria di Gruppo Ceramiche Ricchetti s.p.a.,

- preso atto della relazione illustrativa degli amministratori;

delibera

- di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un importo complessivo massimo di euro 8.000.000 (ottomilioni), mediante emissione di nuove azioni ordinarie con godi-

mento regolare da offrire in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, primo comma, cod. civ.;

- di stabilire che, ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, cod. civ., l'aumento di capitale di cui al precedente punto si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro il termine del 31 agosto 2010 con la precisazione che, se la data ultima di regolamento delle operazioni relative all'offerta interverrà prima della suddetta scadenza, a tale ultima data di regolamento dovrà comunque considerarsi esaurito l'aumento di capitale;
- di stabilire altresì che: (i) il prezzo di emissione delle nuove azioni sarà pari al prezzo teorico ex diritto o "Theoretical ex Right Price" o TERP delle azioni ordinarie Gruppo Ceramiche Ricchetti s.p.a., scontato in misura compresa tra il 15 e il 25 per cento. Al riguardo, il TERP sarà calcolato sulla base del minore tra (a) la media semplice dei prezzi unitari ufficiali del titolo rilevati nei sei mesi immediatamente antecedenti la determinazione del prezzo di offerta e (b) la media aritmetica dei prezzi unitari del titolo rilevati nel periodo di dieci giorni di Borsa aperta immediatamente antecedenti alla determinazione del prezzo di emissione; (ii) in ogni caso il prezzo di emissione non potrà essere inferiore alla "parità contabile implicita" delle azioni di nuova emissione arrotondato per eccesso al secondo decimale; (iii) il rapporto di spettanza in opzione resta definitivamente stabilito in esito all'individuazione del numero di azioni da emettere, apprestando in ogni caso la società tutte le misure intese a consentire a ciascun azionista l'esercizio dei diritti derivanti dall'operazione di aumento di capitale. In particolare i soggetti che saranno incaricati dell'esecuzione dell'offerta in opzione cederanno agli azionisti, ai corsi di borsa, i diritti frazionari nel quantitativo minimo necessario per consentire loro l'integrale sottoscrizione, senza resti, dell'offerta in opzione di cui alla delibera di aumento e acquisteranno dai medesimi soggetti i diritti frazionari residui che non risultino sufficienti per sottoscrivere il numero minimo di azioni da emettere;
- di conferire all'organo amministrativo ogni necessario ed opportuno potere per dare esecuzione al deliberato aumento di capitale e deter-



minare i termini e le modalità per l'esecuzione di tutto quanto deliberato ai precedenti punti del presente testo di deliberazione con facoltà, in particolare, di scegliere il momento di pubblicazione dell'offerta di opzione, eventualmente anche non effettuandola ove da esso ritenuto opportuno, di stabilire l'esatto numero di azioni da offrire ed il relativo rapporto di opzione spettante ai soci in virtù delle azioni possedute, di stabilire il prezzo di emissione delle nuove azioni secondo i criteri sopra indicati, nonché di stabilire i termini e le modalità di esecuzione dell'offerta;

- di conferire al presidente ogni potere per adempiere ad ogni formalità necessaria, affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo le modificazioni formali eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni, ivi compreso quello di apportare all'art. 6 (sei) dello statuto sociale le variazioni conseguenti all'esecuzione ed al perfezionamento dell'aumento di capitale deliberato, a tal fine provvedendo a tutti gli adempimenti ed alle pubblicità previste dall'ordinamento.

- di modificare l'articolo 6 dello statuto sociale (già comprensivo degli effetti della delibera di eliminazione del valore nominale testé assunta), secondo il testo sotto riportato:

**art. 6** - "Il capitale sociale è di euro 55.692.690,56 (cinquantacinquemilioneisecentonovanta-duemilaseicentonovantaecinquantasei), rappresentato da n. 53.550.664 (cinquantatremilioni-cinquecento-cinquantamilaseicentosessantaquattro) azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso.

L'assemblea straordinaria del giorno 11 dicembre 2009 ha deliberato di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale della società sino a massimi nominali euro 8.000.000,00 (ottomilioni) ai sensi dell'art. 2441, I comma, del codice civile mediante emissione di nuove azioni ordinarie senza valore nominale in numero pari al quoziente della divisione tra l'ammontare dell'aumento di capitale e il prezzo di emissione delle nuove azioni, determinato secondo i criteri fissati dalla deliberazione medesima, da offrire in opzione agli azionisti con godimento

regolare, fissando il termine finale per la sottoscrizione del predetto aumento di capitale al 31 agosto 2010, fermo restando che, ove non interamente attuato entro tale termine, l'aumento di capitale resterà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte, con la precisazione che, se la data ultima di regolamento delle operazioni relative all'offerta interverrà prima della suddetta scadenza, a tale ultima data di regolamento dovrà comunque considerarsi esaurito l'aumento di capitale."

Il presidente apre quindi la discussione.

Prende la parola l'azionista Paolo Colombo il quale chiede in base a quale criterio è stato determinato l'importo dell'aumento di capitale sociale. Il Presidente in proposito chiarisce che l'importo dell'aumento del capitale è stato determinato alla luce delle perdite subite nell'esercizio 2008 (13,6 milioni di euro) e quella registrata nell'esercizio in corso nonché sulla base delle indicazioni formulate in proposito dagli istituti bancari per agevolare la concessione di finanziamenti a medio lungo termine ancora in fase di negoziazione.

Constatato che non vi sono altre richieste di intervento, il presidente dichiara chiusa la discussione e, dopo avere comunicato i seguenti dati aggiornati delle presenze:

n. 5 azionisti, portatori di n. 33.886.739 azioni, rappresentanti il 63,28% del capitale sociale con diritto di voto, senza variazioni rispetto alla rilevazione precedente mette ai voti per alzata di mano con prova e controprova la proposta del consiglio di amministrazione, come sopra precisata, riguardante il secondo argomento all'ordine del giorno per la parte straordinaria.

Il presidente proclama il risultato della votazione come segue:

voti favorevoli: n. 33.886.739

voti contrari: nessuno

voti astenuti: nessuno

e dichiara pertanto la deliberazione approvata all'unanimità.\1

Poichè nessuno degli intervenuti chiede la parola, il presidente, essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara sciolta l'assemblea alle ore 11,00.

Si allegano al presente verbale:

- l'elenco delle presenze, redatto dall'ufficio



di presidenza, sotto la lett. A;  
- la relazione del consiglio di amministrazione illustrativa delle proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea in sede ordinaria sotto la lett. B;  
- la relazione del consiglio di amministrazione illustrativa delle proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea in sede straordinaria sotto la lett. C;  
- il testo integrale dello statuto nella sua redazione aggiornata a seguito delle modificazioni di cui sopra sotto la lett. D.  
Io notaio ometto la lettura degli allegati per volontà espressa del comparente.  
Io notaio ho letto al comparente, che lo approva, questo atto, che consta di sei fogli, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mia mano su undici pagine.  
Ora di sottoscrizione: 12,00.  
F.to: Panzani Alfonso

" : SILVIO VEZZI NOTAIO - sigillo -.

**GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI SPA**

Assemblea ordinaria e straordinaria

Dell'11.12.2009- prima convocazione

**ELENCO PARTECIPANTI**

Azionista	n.azioni depositate	
Fincisa S.p.A.	29.599.375	Nella persona del legale rappresentante D.ssa Loredana Panzani
Ceramiche Industriali di Sassuolo e Fiorano S.p.A.	3.567.364	Nella persona del la D.ssa Loredana Panzani per delega
Paolo Colombo	520.000	In proprio
Giuseppe Zannoni	1.000	In proprio
G.A. Fund L. Equities Novastar Value TP	199.000	Nella persona del Sig. Bruno Montanarella per delega
Totale	33.886.739	63,280%



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains text that is partially obscured by the signature and a pen. The signature appears to be 'Paolo Colombo'.

Allegato B all'atto rep. n. 118602/18987

## **GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.p.A.**

**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI**

**redatta ai sensi dell'art. 3 del D.M. Giustizia n. 437/1998**

**ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
CONVOCATA PER L'11 E 14 DICEMBRE 2009**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. (la "Società") riunitosi in data 30 ottobre 2009 ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società le proposte di cui al seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### Parte Ordinaria

1. Nomina di un amministratore: delibere inerenti e conseguenti.

#### Parte Straordinaria

1. Proposta di eliminazione del valore nominale delle azioni, delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, scindibile, destinato in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441 del codice civile sino ad un massimo di complessivi Euro 8.000.000,00, delibere inerenti e conseguenti.

L'art. 3 del decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 5/11/1998 n. 437 stabilisce che deve essere messa a disposizione degli Azionisti una relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno, oltre alle relazioni per le quali altre disposizioni prevedono già tale obbligo.

La presente relazione sarà inviata a Consob e Borsa Italiana S.p.A. e depositata presso la sede sociale nei quindici giorni antecedenti la data dell'Assemblea degli Azionisti.

\* \* \* \* \*

#### **Illustrazione delle proposte di delibera relative alla**

#### **PARTE ORDINARIA**

##### **1. Nomina di un amministratore: delibere inerenti e conseguenti**

La trattazione del presente argomento e l'assunzione delle relative deliberazioni, si rende necessaria a seguito della prematura scomparsa del Presidente e Amministratore Delegato della Società Cav. Oscar Zannoni, avvenuta in data 23 settembre 2009.

A seguito della tragica scomparsa, il Consiglio di Amministrazione della Società, nella riunione del 28 settembre 2009, ha infatti provveduto a cooptare, ex art. 2386 cod. civ., il dott. Alfonso Panzani quale nuovo Presidente ed Amministratore Delegato della Società, il quale, a mente del citato articolo, resterà in carica sino alla prossima Assemblea degli Azionisti.



Ne consegue che l'Assemblea qui riunita è chiamata a confermare la suddetta nomina, ovvero a nominare altro amministratore o deliberare di ridurre il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione senza procedere alla nomina di un nuovo consigliere.

Al tale proposito, si evidenzia che l'articolo 21 del vigente statuto sociale prevede che: *"per la nomina degli amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento del voto di lista"*.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di confermare la nomina del dott. Alfonso Panzani, già dichiaratosi disponibile ad accettare la carica, quale nuovo consigliere in sostituzione del compianto Cav. Oscar Zanoni sino alla scadenza dell'intero Consiglio in carica e cioè sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009 e a tal fine sottopone agli Azionisti la seguente proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea Ordinaria di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.*

- *considerata la delibera di cooptazione del Consiglio di Amministrazione del 28 settembre 2009;*
- *udita ed approvata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

*delibera*

*di confermare la nomina del dott. Alfonso Panzani, nato a Sassuolo (Modena), il 14 Aprile 1952, quale consigliere di amministrazione della Società fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione vigente, e cioè sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009"*.

Si allegano alla presente relazione le informazioni relative al profilo personale e professionale del candidato proposto, nonché la dichiarazione di (i) accettazione della candidatura e della carica, (ii) attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o di decadenza e (iii) esistenza dei requisiti prescritti della normativa e dello statuto della Società.

\* \* \* \* \*

***Illustrazione delle proposte di delibera relative alla***



**PARTE STRAORDINARIA**

- 1. Proposta di eliminazione del valore nominale delle azioni: delibere inerenti e conseguenti**
- 2. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, scindibile, destinato in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441 del codice civile sino ad un massimo di complessivi Euro 8.000.000,00, delibere inerenti e conseguenti.**

Per quanto concerne l'illustrazione degli argomenti inerenti il primo e il secondo punto all'ordine del giorno si rinvia alla relazione predisposta dagli amministratori ai sensi dell'art. 72 e secondo lo schema n. 2 dell'Allegato 3A del Regolamento Consob n. 11971/99, che sarà depositata, contestualmente alla presente relazione, presso la sede della società e di Borsa Italiana S.p.A. almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'Assemblea degli Azionisti.

Modena, 18 novembre 2009

Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.  
per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Dott. Alfonso Panzani





Allegato C all'atto rep. n. 118602/18987

## **GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.p.A.**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

predisposta ai sensi dell'art. 72 e secondo lo schema n. 2 dell'Allegato  
3A del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14  
maggio 1999 e successive modificazioni

**ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
CONVOCATA PER L'11 E 14 DICEMBRE 2009**

**Premessa**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. (la "**Società**") riunitosi in data 30 ottobre 2009 ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea Straordinaria della Società le proposte di cui al seguente

**ORDINE DEL GIORNO****Parte Ordinaria**

1. Nomina di un amministratore: delibere inerenti e conseguenti.

**Parte Straordinaria**

1. Proposta di eliminazione del valore nominale delle azioni, delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, scindibile, destinato in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441 del codice civile sino ad un massimo di complessivi Euro 8.000.000,00, delibere inerenti e conseguenti.

La presente relazione (di seguito, la "**Relazione**"), redatta ai sensi dell'art. 72 e nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato 3A, schema n. 2, al Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (di seguito, il "**Regolamento Emittenti**") è finalizzata a fornire le necessarie informazioni sugli argomenti all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea.

Il presente documento dovrà essere letto congiuntamente alla relazione degli Amministratori che sarà redatta ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 437/98 e messa a disposizione del pubblico nei termini di legge.

\* \* \* \* \*

**Proposta di eliminazione del valore nominale delle azioni**

Viene preliminarmente sottoposta all'assemblea straordinaria la proposta di eliminazione del valore nominale delle azioni e conseguentemente l'adozione delle modifiche statutarie che si renderanno necessarie all'articolo 6 dello statuto sociale.

Al riguardo, si precisa che tale modifica non comporta alcun impatto sul capitale sociale e sulla relativa suddivisione delle azioni, le quali, una volta private di valore nominale, manterranno un valore contabile "implicito" dato dalla divisione dell'ammontare complessivo del capitale sociale per il numero totale delle azioni emesse (c.d. "valore di parità contabile implicito").



L'eliminazione del valore nominale rappresenta un utile strumento di semplificazione organizzativa e di maggiore flessibilità. La mancata fissazione del valore nominale delle azioni permette, infatti, in determinate circostanze, di modificare l'ammontare del capitale sociale senza che ciò renda necessaria alcuna operazione sulle azioni (quali, a titolo esemplificativo, l'emissione di nuove azioni o, appunto, la modifica del valore nominale). In altre parole, ad una variazione dell'ammontare del capitale sociale e del numero complessivo delle azioni in circolazione conseguirà un'implicita variazione del valore di parità contabile delle azioni stesse.

Si propone, pertanto, di modificare lo statuto, come di seguito indicato, eliminando ogni menzione relativa al valore nominale delle azioni, mantenendo invece inalterata l'indicazione dell'importo complessivo del capitale e del numero di azioni in cui esso è composto. In futuro, pertanto, le disposizioni che fanno riferimento al valore nominale delle azioni dovranno applicarsi avendo riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse ai sensi dell'articolo 2346, comma 3, codice civile.

Si precisa infine che in relazione alle deliberazioni proposte non ricorre alcun diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

Ciò premesso, si sottopone agli Azionisti la seguente proposta di deliberazione relativa al primo argomento posto all'ordine del giorno:

*"Preso atto della relazione illustrativa degli amministratori*

**delibera**

- di eliminare l'indicazione del valore nominale espresso dalle azioni;
- di modificare, conseguentemente, l'articolo 6 dello statuto sociale secondo il testo sottoriportato, confrontato con quello vigente

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p><b>Articolo 6 (capitale sociale - azioni)</b></p> <p><i>Il capitale sociale è di Euro 55.692.690,56 rappresentato da n. 53.550.664 azioni ordinarie del valore nominale Euro 1,04 cadauna.</i></p> <p>[omissis]</p>	<p><b>Articolo 6 (capitale sociale - azioni)</b></p> <p><i>Il capitale sociale è di Euro 55.692.690,56 rappresentato da n. 53.550.664 azioni ordinarie <b>prive di</b> valore nominale <b>espresso</b> .</i></p> <p>[omissis]</p>

\* \* \* \* \*

**Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, scindibile, destinato in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441 del codice civile sino ad un massimo di complessivi Euro 8.000.000,00**

▪ *Motivazioni e destinazione dell'aumento di capitale*

Il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'assemblea degli azionisti un aumento di capitale a pagamento, scindibile, destinato in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441 del codice civile, per un importo complessivo massimo fino a Euro 8.000.000,00, al fine di realizzare un rafforzamento finanziario del Gruppo.

In particolare, la suddetta proposta di aumento del capitale sociale è finalizzata (i) a reintegrare almeno parzialmente il patrimonio sociale, dopo la perdita, pari a circa Euro 13,6 milioni subita nell'esercizio 2008 (-13,5 milioni di euro a livello consolidato), oltre a quella registrata nel primo semestre dell'esercizio in corso, pari a circa Euro 5,2 milioni come risultante dalla relativa relazione semestrale (-2,0 milioni di euro a livello consolidato), nonché (ii) a dotare la Società delle risorse finanziarie utili per affrontare con maggiore tranquillità la grave crisi in corso, che, come conseguenza di quella del settore immobiliare, ha colpito anche il settore ceramico.

Il proposto aumento di capitale consentirà altresì di agevolare la concessione alla Società da parte del sistema bancario di finanziamenti a medio e/o lungo termine, attualmente in fase di negoziazione.

Al 30 giugno 2009, l'indebitamento netto consolidato è pari a 118,6 milioni di euro, in aumento di 7,9 milioni di euro rispetto ai 110,7 milioni di euro di inizio esercizio, ma in diminuzione di 4,4 milioni di euro rispetto ai 123,0 milioni di euro del 31 marzo 2009.

La tabella seguente ne dettaglia la composizione a livello consolidato:

Migliaia di euro	30-giu-09	31-dic-08	30-giu-08
A. Cassa	159	142	103
B. Altre disponibilità liquide	3.068	3.954	4.747
C. Titoli detenuti per la negoziazione	20.707	20.475	26.968
<b>D. Liquidità (A + B + C)</b>	<b>23.934</b>	<b>24.571</b>	<b>31.818</b>
<b>E. Crediti finanziari correnti</b>	<b>16</b>	<b>34</b>	<b>31</b>
F. Debiti bancari correnti	70.613	67.021	48.948
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	19.166	18.091	18.134
H. Altri debiti finanziari correnti	14.786	9.824	7.026
<b>I. Indebitamento finanziario correnti (F+G+H)</b>	<b>104.565</b>	<b>94.936</b>	<b>74.108</b>
<b>J. Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D)</b>	<b>80.615</b>	<b>70.331</b>	<b>42.259</b>
K. Debiti bancari non correnti	23.995	31.654	55.115
L. Altri debiti non correnti	13.985	8.696	1.757
<b>M. Indebitamento finanziario non corrente (K+L)</b>	<b>37.980</b>	<b>40.349</b>	<b>56.872</b>
<b>N. Indebitamento finanziario netto di gruppo (J+M)</b>	<b>(118.595)</b>	<b>(110.680)</b>	<b>(99.132)</b>

I corrispondenti dati, relativi alla Società, sono i seguenti:



Migliaia di euro	30-giu-09	31-dic-08	30-giu-08
A. Cassa	9	7	5
B. Altre disponibilità liquide	508	540	1.329
C. Titoli detenuti per la negoziazione	597	581	594
<b>D. Liquidità (A + B + C)</b>	<b>1.114</b>	<b>1.128</b>	<b>1.928</b>
<b>E. Crediti finanziari correnti</b>	<b>229</b>	<b>226</b>	<b>221</b>
F. Debiti bancari correnti	61.952	60.294	42.341
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	18.815	16.978	17.801
H. Altri debiti finanziari correnti	11.846	4.995	5.751
<b>I. Indebitamento finanziario correnti (F+G+H)</b>	<b>92.613</b>	<b>82.267</b>	<b>65.893</b>
<b>J. Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D)</b>	<b>91.270</b>	<b>80.913</b>	<b>63.744</b>
K. Debiti bancari non correnti	23.995	31.476	47.305
L. Altri debiti non correnti	1.531	1.757	1.757
<b>M. Indebitamento finanziario non corrente (K+L)</b>	<b>25.526</b>	<b>33.233</b>	<b>49.062</b>
<b>N. Indebitamento finanziario netto (J+M)</b>	<b>-116.796</b>	<b>-114.146</b>	<b>-112.806</b>

- *Esistenza di consorzi di garanzia e/o di collocamento, la relativa composizione, nonché le modalità e i termini del loro intervento*

Ad oggi non sono stati ancora costituiti consorzi di garanzia e/o di collocamento; il Consiglio di Amministrazione valuterà la possibilità di una loro realizzazione, anche per importi parziali.

- *Eventuali altre forme di collocamento previste*

Trattandosi di un'offerta in opzione, le azioni saranno offerte direttamente in opzione agli azionisti dalla Società.

- *Criteri in base ai quali è stato determinato il prezzo di emissione delle nuove azioni, nonché il rapporto di assegnazione previsto*

Il Consiglio di Amministrazione ritiene di proporre all'assemblea l'adozione dei seguenti criteri per la determinazione del prezzo delle azioni di nuova emissione:

- (i) il prezzo di emissione delle nuove azioni è pari al prezzo teorico ex diritto o "Theoretical ex Right Price" o "TERP" delle azioni ordinarie Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. scontato in misura compresa tra il 15 e il 25 per cento;
- (ii) il TERP è calcolato sulla base del minore tra (a) la media aritmetica semplice dei prezzi unitari ufficiali del titolo rilevati nei sei mesi immediatamente antecedenti la determinazione del prezzo di offerta e (b) la media aritmetica semplice dei prezzi unitari del titolo rilevati nel periodo di dieci giorni di Borsa aperta immediatamente antecedenti alla determinazione del prezzo di emissione;

- (iii) in ogni caso il prezzo di emissione non può essere inferiore alla "parità contabile implicita" delle azioni di nuova emissione;
- (iv) il rapporto di spettanza in opzione resta definitivamente stabilito in esito all'individuazione del numero di azioni da emettere, apprestando in ogni caso la Società tutte le misure intese a consentire a ciascun azionista l'esercizio dei diritti derivanti dall'operazione di aumento di capitale. In particolare i soggetti che saranno incaricati dell'esecuzione dell'offerta in opzione cederanno agli azionisti, ai corsi di borsa, i diritti frazionari nel quantitativo minimo necessario per consentire loro l'integrale sottoscrizione, senza resti, dell'offerta in opzione di cui alla delibera di aumento e acquisteranno dai medesimi soggetti i diritti frazionari residui che non risultino sufficienti per sottoscrivere il numero minimo di azioni da emettere.

Le azioni di nuova emissione saranno offerte in opzione ai soci in proporzione alla partecipazione detenuta.

Con riferimento alle azioni proprie detenute dalla Società, si precisa che, ai sensi dell'art. 2347-ter, comma 2, c.c. i relativi diritti di opzione saranno attribuiti proporzionalmente alle altre azioni.

- *Gli azionisti che hanno manifestato la disponibilità a sottoscrivere, in proporzione alla quota posseduta, le azioni di nuova emissione, nonché gli eventuali diritti di opzione non esercitati*

Allo stato nessun azionista ha manifestato formalmente la disponibilità a sottoscrivere l'aumento di capitale in proporzione alla quota posseduta, né è stata manifestata la disponibilità a sottoscrivere gli eventuali diritti di opzione non esercitati.



- *Periodo previsto per l'esecuzione dell'operazione*


L'avvio dell'offerta in opzione al mercato è prevista per i primi mesi del prossimo esercizio, dopo l'approvazione della proposta di aumento di capitale da parte dell'assemblea straordinaria convocata per l'11 e 14 dicembre 2009 (rispettivamente in prima e in seconda convocazione) e, comunque, compatibilmente con i tempi tecnici per il rilascio da parte di Consob del nulla osta alla pubblicazione del Prospetto Informativo per l'offerta al mercato.

- *Data di godimento delle azioni di nuova emissione*

Le azioni ordinarie di nuova emissione avranno godimento regolare.

- *Effetti economico-patrimoniali e finanziari dell'aumento di capitale*





Nonostante il proposto aumento di capitale non sia di ammontare significativo in relazione al patrimonio netto della Società, pari a Euro 179.060.664,00 come risultante dall'ultimo bilancio approvato, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'operazione proposta possa avere effetti positivi per far fronte alle perdite registrate nel passato esercizio e in quello in corso, nonché per migliorare la posizione finanziaria netta della Società.

- *Effetti sul valore unitario delle azioni dell'eventuale diluizione di detto valore*

Trattandosi di un aumento di capitale in opzione, non vi sono effetti diluitivi in termini di quote di partecipazione al capitale sociale nei confronti degli azionisti della Società che decideranno di aderirvi.

\*\*\*\*\*

Ciò premesso, si sottopone agli Azionisti la seguente proposta di deliberazione relativa al secondo argomento posto all'ordine del giorno:

*“Preso atto della relazione illustrativa degli amministratori*

**delibera**

- *di **umentare il capitale sociale** a pagamento, in via scindibile, per un prezzo complessivo massimo di Euro 8.000.000 (ottomilioni), mediante emissione di nuove azioni ordinarie con godimento regolare da offrire in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, 1 comma, cod. civ.;*
- *di stabilire che, ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, cod. civ., l'aumento di capitale di cui al precedente punto si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro il termine del 31 agosto 2010, con la precisazione che se la data ultima di regolamento delle operazioni relative all'offerta interverrà prima della suddetta scadenza, a tale ultima data di regolamento dovrà comunque considerarsi esaurito l'aumento di capitale;*
- *di stabilire altresì che: (i) il prezzo di emissione delle nuove azioni sarà pari al prezzo teorico ex diritto o “Theoretical ex Right Price” o TERP delle azioni ordinarie Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. scontato in misura compresa tra il 15 e il 25 per cento. Al riguardo, il TERP sarà calcolato sulla base del minore tra (a) la media semplice dei prezzi unitari ufficiali del titolo rilevati nei sei mesi immediatamente antecedenti la determinazione del prezzo di offerta e (b) la media aritmetica dei prezzi unitari del titolo rilevati nel periodo di dieci giorni di Borsa aperta immediatamente antecedenti alla determinazione del prezzo di emissione; (ii) in ogni caso il prezzo di emissione non potrà essere inferiore alla “parità contabile implicita” delle azioni di nuova emissione arrotondato per eccesso al secondo decimale; (iii) il rapporto di spettanza in opzione resta definitivamente stabilito in esito all'individuazione del numero di azioni da emettere, apprestando in ogni caso la Società tutte le misure intese a consentire a ciascun azionista l'esercizio dei diritti derivanti dall'operazione di aumento di*

capitale. In particolare i soggetti che saranno incaricati dell'esecuzione dell'offerta in opzione cederanno agli azionisti, ai corsi di borsa, i diritti frazionari nel quantitativo minimo necessario per consentire loro l'integrale sottoscrizione, senza resti, dell'offerta in opzione di cui alla delibera di aumento e acquisteranno dai medesimi soggetti i diritti frazionari residui che non risultino sufficienti per sottoscrivere il numero minimo di azioni da emettere;


- di conferire all'organo amministrativo ogni necessario ed opportuno potere per dare esecuzione al deliberato aumento di capitale e determinare i termini e le modalità per l'esecuzione di tutto quanto deliberato ai precedenti punti del presente testo di deliberazione con facoltà, in particolare, di scegliere il momento di pubblicazione dell'offerta di opzione, eventualmente anche non effettuandola ove da esso ritenuto opportuno, di stabilire l'esatto numero di azioni da offrire ed il relativo rapporto di opzione spettante ai soci in virtù delle azioni possedute, di stabilire il prezzo di emissione delle nuove azioni secondo i criteri sopra indicati, nonché di stabilire i termini e le modalità di esecuzione dell'offerta;
- di conferire al Presidente ogni potere per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo le modificazioni formali eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni, ivi compreso quello di apportare all'art. 6 (sei) dello statuto sociale le variazioni conseguenti all'esecuzione ed al perfezionamento dell'aumento di capitale deliberato, a tal fine provvedendo a tutti gli adempimenti ed alle pubblicità previste dall'ordinamento.
- di modificare l'articolo 6 dello statuto sociale (già comprensivo degli effetti della delibera di eliminazione del valore nominale testé assunta), secondo il testo sottoriportato, confrontato con quello vigente

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p><b>Articolo 6 (capitale sociale – azioni)</b></p> <p>Il capitale sociale è di Euro 55.692.690,56 rappresentato da n. 53.550.664 azioni ordinarie del valore nominale Euro 1,04 cadauna.</p>	<p><b>Articolo 6 (capitale sociale - azioni)</b></p> <p>Il capitale sociale è di Euro 55.692.690,56 rappresentato da n. 53.550.664 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso.</p> <p><b>L'Assemblea Straordinaria del [●] dicembre 2009 ha deliberato di aumentare, in via scindibile a pagamento, il capitale sociale della Società sino a massimi nominali Euro 8.000.000,00, ai sensi dell'art.</b></p>

**2441, 1 comma, del codice civile, mediante emissione di n. [●] nuove azioni ordinarie, senza valore nominale, da offrire in opzione agli azionisti con godimento regolare, fissando il termine finale per la sottoscrizione del predetto aumento di capitale al 31 agosto 2010, fermo restando che, ove non interamente attuato entro tale termine, l'aumento di capitale resterà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte, con la precisazione che se la data ultima di regolamento delle operazioni relative all'offerta interverrà prima della suddetta scadenza, a tale ultima data di regolamento dovrà comunque considerarsi esaurito l'aumento di capitale.**

Modena, 30 ottobre 2009

Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.  
per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Dott. Alfonso Panzani




Allegato D all'atto rep. n. 118602/18987

**GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A.**

**STATUTO**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA**

Art. 1) E' costituita una società per azioni con la denominazione **GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A.**

Art. 2) La società ha per oggetto la produzione e il commercio, in proprio e per conto di terzi, di materiali ceramici e greificati, da rivestimento e da pavimentazione, di prodotti e apparecchi igienici e sanitari e di materiali per l'edilizia in genere e l'esecuzione di lavorazioni.

La società può esercitare qualsiasi impresa industriale e commerciale, avente carattere affine alla precedente e atta a agevolarne o a svilupparne l'esercizio, e in particolare può procedere all'approntamento di impianti e processi produttivi di materiali ceramici in Italia e all'estero, nonché alla prestazione di consulenze e servizi relativi ad impianti e processi produttivi di materiali ceramici.

La società può assumere o cedere in affitto aziende e rami di azienda.

La società può assumere rappresentanze e svolgere la funzione di commissionaria di altre società, che producono materiali per l'edilizia in genere.

La società può acquistare, permutare e vendere beni mobili e immobili, e compiere tutte quelle operazioni, mobiliari e immobiliari, ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale. La società può esercitare, non nei confronti del pubblico e nel rispetto della normativa vigente, le attività finanziarie di cui all'art. 106 comma 1 D. Lgs. 1.9.1993 n. 385, ed in particolare può assumere partecipazioni, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio.

La società può rilasciare avalli, fidejussioni e garanzie reali, inerenti all'attività sociale, il tutto sia in Italia che all'estero.

Art. 3) La società ha sede legale in Modena.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il trasferimento della sede sociale anche in altra località, al di fuori del Comune di Modena, purchè nel territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può i-



stituire e sopprimere con l'osservanza delle disposizioni di legge stabilimenti, direzioni, succursali, agenzie e rappresentanze, in Italia e all'estero.

Art. 4) Il domicilio dei soci, per quello che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 5) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata.

In deroga a quanto disposto dall'art. 2437, comma 2 lett. e) C.C., non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione della delibera di proroga del termine.

## TITOLO II

### CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Art. 6) Il capitale sociale è di euro 55.692.690,56 (cinquantacinquemilioneisecentonovantaduemilaseicentonovanta e cinquantasei), rappresentato da n. 53.550.664 (cinquantatremilionicinquecentocinquantamilaseicentosessantaquattro) azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso.

L'assemblea straordinaria del giorno 11 dicembre 2009 ha deliberato di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale della società sino a massimi nominali euro 8.000.000,00 (ottomilioni) ai sensi dell'art. 2441, I comma, del codice civile mediante emissione di nuove azioni ordinarie senza valore nominale in numero pari al quoziente della divisione tra l'ammontare dell'aumento di capitale e il prezzo di emissione delle nuove azioni, determinato secondo i criteri fissati dalla deliberazione medesima, da offrire in opzione agli azionisti con godimento regolare, fissando il termine finale per la sottoscrizione del predetto aumento di capitale al 31 agosto 2010, fermo restando che, ove non interamente attuato entro tale termine, l'aumento di capitale resterà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte, con la precisazione che, se la data ultima di regolamento delle operazioni relative all'offerta interverrà prima della suddetta scadenza, a tale ultima data di regolamento dovrà comunque considerarsi esaurito l'aumento di capitale.

Art. 7) Il capitale può essere aumentato per deliberazione dell'assemblea, anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni.

E' espressamente riservato ai soci il diritto di

opzione di cui all'art. 2441 c.c.

Art. 8) Le azioni sono nominative.

L'azione è indivisibile.

In caso di comproprietà i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune e, qualora questo non venga nominato, le comunicazioni fatte dalla società a uno soltanto dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

La società può emettere obbligazioni convertibili in azioni, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'assemblea la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione.

L'assemblea straordinaria con la maggioranza prevista al successivo art. 18 può modificare le condizioni del prestito obbligazionario, ivi compresa la facoltà di conversione, fissandone le condizioni.

Art. 9) La società ha la facoltà di raccogliere presso i propri soci o terzi, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale anche mediante l'emissione di cambiali finanziarie e certificati d'investimento.

### TITOLO III

#### ASSEMBLEA

Art. 10) L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci.

Art. 11) Ogni azione dà diritto a un voto.

Art. 12) Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono convocate dal Consiglio di Amministrazione con avviso, pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" o, in caso di mancata pubblicazione di tale quotidiano, sulla Gazzetta Ufficiale, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso può indicare anche il giorno della seconda convocazione, qualora l'assemblea in prima convocazione non risultasse costituita regolarmente per mancanza del numero legale.

L'assemblea straordinaria, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per la regolare costituzione, può essere nuovamente convocata entro trenta giorni con avviso, contenente l'ordine del giorno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale almeno otto giorni prima di quello fissato



per l'adunanza.

L'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale o da almeno due suoi membri, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13) La pubblicazione dell'avviso di convocazione non è necessaria, quando sia presente o rappresentato nell'assemblea tutto il capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei membri effettivi del collegio sindacale.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

I componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo, non presenti, dovranno essere tempestivamente informati delle deliberazioni assunte.

Art. 14) Il diritto d'intervento all'assemblea è disciplinato dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

Art. 15) Ogni socio, che abbia diritto di partecipare all'assemblea, può farsi rappresentare nella medesima, purché il delegato non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, mediante semplice delega scritta, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 2372 c.c., salvo che per le deleghe di voto conferite a seguito di sollecitazione da parte di terzi o di raccolta da parte di associazioni di azionisti, effettuate in conformità alle disposizioni di legge vigenti e dei relativi regolamenti attuativi.

Art. 16) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza, dal vice-presidente.

Mancando anche questo, l'assemblea è presieduta da un amministratore o, in mancanza, da altro intervenuto, designato a maggioranza semplice dai soci presenti o rappresentati.

A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio, e, occorrendo, di due

scrutatori.

Il Presidente dell'assemblea accerta la regolarità delle deleghe e in genere il diritto dei soci intervenuti di partecipare all'adunanza, constata se questa sia regolarmente costituita e dirige e regola la discussione.

Art. 17) I verbali dell'assemblea, quando non siano redatti da notaio a norma dell'art. 2375 c.c. vengono redatti, senza ritardo, dal segretario e firmati dal presidente dell'assemblea, dal segretario e, se eletti, dagli scrutatori.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale da ciascuno rappresentato; deve dare inoltre menzione delle modalità e dei risultati delle votazioni, dell'identità dei votanti con la precisazione se essi abbiano espresso voto favorevole o contrario, ovvero si siano astenuti nonché, su richiesta dei soci interessati, la sintesi delle loro dichiarazioni, pertinenti all'ordine del giorno.

Il Presidente, quando manchi l'assistenza del notaio, può sottoporre all'approvazione dell'assemblea, qualunque sia il numero dei soci rimasti presenti alla lettura, un sunto del verbale, contenente le deliberazioni prese e le dichiarazioni dei soci, che ne abbiano richiesto la verbalizzazione.

Le copie, gli estratti e i certificati dei verbali rilasciati dal presidente del Consiglio di Amministrazione o dal vice-presidente o da un notaio fanno piena prova.


Art. 18) L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando intervengano tanti soci, che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

Le deliberazione dell'assemblea ordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, sono adottate a maggioranza assoluta dei voti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la partecipazione di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale

In terza convocazione l'assemblea straordinaria



è regolarmente costituita con la presenza di un numero di soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria delibera, in prima, seconda e terza convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Art. 19) L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberazioni previste dall'art. 2364 c.c.

Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando particolari esigenze, relative alla struttura e all'oggetto della società, lo richiedano, tale assemblea può essere convocata entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 20) Le votazioni si effettuano in modo palese o, quando il presidente lo ritenga opportuno o venga richiesto da tanti soci, che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale, per appello nominale, tenuto sempre conto del numero di voti spettanti a ciascun socio.

#### TITOLO IV

##### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 21) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a quindici membri, soci o non soci, eletti dall'assemblea, che ne determina il numero.

Gli amministratori durano in carica da uno a tre esercizi sociali, secondo le determinazioni dell'assemblea, che procede alla nomina e sono rieleggibili.

L'assemblea all'atto della nomina determina anche il compenso annuo da corrispondere eventualmente agli amministratori.

La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti.

Le liste, sottoscritte dagli azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede sociale, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea in prima convocazione.

Hanno diritto a presentare le liste i soci che, anche unitamente ad altri, siano titolari di una quota di partecipazione non inferiore a quella in proposito stabilita per la società con regolamento della Consob.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono contestualmente depositare una certificazione della titolarità della relativa quota di partecipazione.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista, contenente un numero massimo di 15 candidati, contraddistinti da un numero progressivo. Ogni candidato, a pena di ineleggibilità, non può essere elencato in più di una lista; unitamente alla lista dovranno essere depositate le dichiarazioni dei candidati con cui essi illustrano le proprie caratteristiche personali e professionali, accettano l'eventuale nomina e attestano, sotto la loro responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza e il possesso dei requisiti richiesti da disposizioni di legge, regolamentari e statutarie.

Il/i candidato/i, indicato/i al numero uno di ciascuna lista e al numero due, se la lista contiene più di sette candidati, deve/devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci di società quotate in mercati regolamentati italiani da disposizioni di legge, regolamentari e statutarie.

La lista, per la quale non sono osservate le prescrizioni di cui sopra, è considerata come non presentata.

Determinato da parte dell'assemblea il numero di amministratori da eleggere, all'elezione degli amministratori si procede come segue, tenuto conto che ogni avente diritto al voto può votare una sola lista:

a) se il numero degli amministratori da eleggere non è superiore a sette:

a.1.) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato quella che è risultata prima per numero di voti, è eletto il candidato in essa indicato al numero uno;

a.2.) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono eletti i candidati indicati dal numero due in poi, sino al completamento del numero degli amministratori da eleggere;

b) se il numero degli amministratori da eleggere è superiore a sette:

b.1.) dalla lista che abbia ottenuto il mag-



gior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, tutti gli Amministratori da eleggere tranne il primo; b.2.) dalla lista, che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, nemmeno indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è eletto il candidato in essa indicato al numero uno.

In caso di parità di voti fra liste, si procederà, seduta stante, ad una nuova votazione da parte dell'assemblea sulle liste che hanno ottenuto gli stessi voti e, sino alla concorrenza dei posti da assegnare, risulteranno eletti i candidati della lista che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

Qualora venga presentata, ammessa alla votazione o votata una sola lista, tutti gli amministratori sono eletti nell'ambito di tale lista. In caso non sia presentata, ammessa alla votazione o votata alcuna lista, l'assemblea provvede alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, senza vincolo di voto di lista, sulla base delle proposte formulate nel corso della riunione.

Allo stesso modo l'assemblea provvede alla nomina degli amministratori eventualmente ancora mancanti dopo che sia stato espletato il procedimento del voto per liste.

Si considerano in ogni caso come non presentate le liste, che non abbiano conseguito un numero di voti corrispondente almeno alla metà del numero di azioni richiesto per la loro presentazione.

In caso di cessazione dall'incarico per qualunque motivo, riguardante almeno la metà dei componenti del consiglio di amministrazione, l'intero consiglio di amministrazione deve ritenersi anticipatamente scaduto e dovrà convocarsi senza ritardo l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori. In tal caso, la cessazione degli amministratori avrà effetto dal momento in cui l'organo amministrativo verrà ricostituito a seguito della nomina assembleare e dell'accettazione della nomina da parte dei nuovi amministratori eletti.

Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero

Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento del voto di lista.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

Art. 22) Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente e eventualmente uno o più vice-presidenti, salvo il caso in cui a tali nomine abbia già provveduto l'assemblea.

In qualunque caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice-presidente e, mancando anche questo, dal consigliere più anziano di nomina, e in caso di parità di anzianità di nomina, dal consigliere più anziano di età.

Il consiglio di amministrazione stabilisce in quale modo debba essere ripartito fra i consiglieri il compenso eventualmente determinato dall'assemblea a favore del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può nominare un segretario, anche non consigliere, che può essere un dipendente della società.

Art. 23) Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o dal vicepresidente, ogni qualvolta lo reputino opportuno o quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal collegio sindacale.

Il consiglio di amministrazione, previa comunicazione al suo presidente, è altresì convocato dal collegio sindacale o da almeno uno dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono validamente tenersi anche a mezzo di conferenza telefonica o di videoconferenza, a condizione che i partecipanti siano identificabili, siano in grado di seguire la discussione e prendere la parola, nonché di ricevere, visionare e trasmettere documentazione. In tal caso la riunione verrà considerata validamente tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario, così da poter redigere e sottoscrivere il relativo verbale, da riportarsi nei libri sociali.

Art. 24) La convocazione è fatta con lettera raccomandata o con telegramma, da spedire almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'a-



dunanza, o, in caso di urgenza, telegraficamente, a mezzo telefax, ovvero per posta elettronica con almeno quarantotto ore di anticipo sulla data fissata.

Nelle stesse forme deve essere data comunicazione della convocazione ai sindaci.

Anche in difetto di regolare convocazione il Consiglio di Amministrazione può tuttavia validamente deliberare su qualunque oggetto, ove siano presenti tutti gli amministratori e i sindaci effettivi.

Art. 25) Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti la proposta oggetto di deliberazione si considera respinta. Il voto non può mai essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare da verbale redatto sull'apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

Le copie, gli estratti e i certificati dei verbali rilasciati dal presidente del consiglio di amministrazione o dal vice-presidente o da un notaio fanno piena prova.

Art. 26) Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, eccetto quanto tassativamente riservato dalla legge o dallo statuto all'assemblea.

Art. 27) Oltre a quelle previste dalle vigenti disposizioni, sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione, le seguenti competenze:

a) delibera di fusione e scissione nei casi previsti dagli artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter, comma 5, C.C.;

b) istituzione e soppressione di sedi secondarie;

c) l'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza della società;

d) riduzione del capitale in caso di recesso del socio;

e) adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;

f) trasferimento della sede sociale in altro Comune del territorio nazionale.

La rappresentanza legale della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al

Vice-Presidente e, se nominati, ai Consiglieri delegati, nei limiti delle deleghe conferite.

Ciascuno di essi ha inoltre il potere di rappresentare la società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione, anche in sede di cassazione e revocazione e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà anche delegare l'uso della firma sociale, con quelle limitazioni che ritenga opportune, ad Amministratori, Direttori e Procuratori, nonchè affidare speciali incarichi ai propri membri od a terzi, assegnando ad essi a corrispettivo delle loro prestazioni speciali emolumenti o interessenze, anche sotto forma di partecipazioni agli utili, in quei modi ed a quelle condizioni che reputerà del caso fissare.

Art. 28) Il consiglio di amministrazione può nominare fra i suoi membri uno o più consiglieri delegati, fissandone i poteri e i compensi.

Il consiglio di amministrazione può altresì delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate espressamente dalla legge alla propria competenza, ad un comitato esecutivo, composto di alcuni dei suoi membri, determinandone la composizione, i poteri e le modalità di funzionamento.


Delle decisioni assunte e degli atti posti in essere dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può nominare uno o più direttori, sia tecnici che amministrativi che commerciali, determinandone i poteri, gli obblighi e le retribuzioni.

Il consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio non vincolante del Collegio Sindacale, un dirigente della società preposto alla redazione dei documenti contabili societari cui saranno conferiti i poteri stabiliti nelle norme legislative e regolamentari.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è revocabile dal Consiglio di Amministrazione in qualsiasi momento e per qualunque causa e, in caso di revoca o decadenza, deve essere sostituito dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dai precedenti commi.

Il dirigente preposto deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla norma-



tiva vigente per chi svolge funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità in materia di amministrazione, finanza e controllo, acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.

#### TITOLO V

#### COLLEGIO SINDACALE

Art. 29) La società è controllata da un collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

I sindaci, salvo diverse disposizioni di legge, restano in carica tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; sono rieleggibili.

Gli emolumenti spettanti al Presidente ed agli altri sindaci effettivi sono determinati dall'assemblea in conformità alle disposizioni di legge ed ai regolamenti vigenti.

La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti.

Hanno diritto a presentare liste per la nomina del collegio sindacale, gli azionisti che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di una quota di partecipazione non inferiore a quella prevista dall'articolo 21. Le liste, sottoscritte dagli azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, corredate, oltre che della documentazione prevista da disposizioni di legge o regolamentari, dell'elenco, sottoscritto dai candidati, degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai medesimi presso altre società o enti, contenente l'attestazione che l'assunzione della carica non contrasta con disposizioni di legge o regolamentari.

Le liste recano i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente. I nominativi dei candidati, contrassegnati da un numero progressivo distinto per sindaci effettivi o supplenti, sono comunque non superiori a cinque.

La lista per la quale non sono osservate le prescrizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nelle sezioni della lista stessa, due membri effettivi ed uno supplente;
- b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono indicati nelle sezioni della lista stessa, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.
- c) In caso di parità di voti fra liste, si procederà, seduta stante, ad una nuova votazione da parte dell'assemblea sulle liste che hanno ottenuto gli stessi voti e, sino alla concorrenza dei posti da assegnare, risulteranno eletti i candidati della lista che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.
- d) La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato risultato eletto nella lista di cui al precedente punto b).
- e) Qualora venga presentata, ammessa alla votazione e votata una sola lista, verranno eletti tutti i candidati indicati in detta lista e la presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista.
- f) In caso non sia presentata, ammessa alla votazione e votata alcuna lista, l'assemblea provvede alla nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente senza vincolo di voto di lista.
- g) L'assemblea provvede, altresì senza vincolo di voto di lista, alla nomina dei componenti dell'organo di controllo eventualmente occorrenti per il suo completamento, dopo che sia stato espletato il procedimento del voto di lista.

In caso di cessazione per qualsiasi causa di un sindaco effettivo, subentra il supplente nominato dalla medesima lista di quello cessato, fermo restando che la presidenza del Collegio Sindacale spetta al sindaco eletto dalla lista di cui alla lettera b) del comma precedente; ove la nomina dell'organo di controllo sia avvenuta sulla base di un'unica lista presentata o in assenza di liste, il subentro avverrà a norma dell'art. 2401 C.C..

L'assemblea procederà quindi alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio secondo le seguenti modalità:

- a) ove la nomina del Collegio sindacale sia originariamente avvenuta sulla base di più liste



presentate, ammesse alla votazione e votate, e si debba procedere all'integrazione (sostituzione) dei Sindaci eletti dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, l'assemblea, con voto a maggioranza relativa, li sostituisce scegliendoli tra i candidati indicati nella lista di cui faceva\facevano parte il\i sindaco\i da sostituire;

b) ove la nomina del Collegio sindacale sia originariamente avvenuto sulla base di più liste presentate, ammesse alla votazione e votate, e si debba procedere all'integrazione (sostituzione) dei Sindaci eletti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, la nomina avviene senza vincolo di voto di lista;

c) ove la nomina del Collegio sia avvenuta sulla base di una sola lista validamente votata, ovvero in sua assenza, la nomina avviene senza vincolo di voto di lista.

Qualora, pur a seguito dell'esperimento delle procedure di voto di cui sopra, ovvero non sia possibile per qualunque causa procedere all'esperimento di tali procedure, l'assemblea procederà alle nomine per l'integrazione del Collegio senza vincolo di voto di lista.

Art. 30) Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, con avviso spedito, a cura del Presidente del Collegio, almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza , almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi telefax e posta elettronica.

Il Collegio è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, sia presente la maggioranza dei membri del Collegio stesso, fermo restando il diritto per ciascuno di opporsi alla discussione degli argomenti su cui non si ritenga sufficientemente informato.

Le adunanze del Collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio\video collegati o anche solo audiocollegati, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e il principio di buona fede e parità di trattamento tra i componenti.

Il Sindaco dissenziente ha diritto a far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Gli amministratori riferiscono tempestivamente al collegio sindacale, almeno ogni novanta giorni, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate, con particolare riferimento alle operazioni in cui essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Gli amministratori riferiscono verbalmente in occasioni di apposite riunioni, delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, delle riunioni del collegio sindacale oppure mediante invio di relazione scritta. Di quanto riferito dagli amministratori si farà constare nel libro previsto dall'art. 2421, n. 5) del codice civile.

#### TITOLO VI

##### DEL CONTROLLO CONTABILE

Art. 31) Il controllo contabile è esercitato da Società di Revisione, avente i requisiti di legge.

Il conferimento e la revoca dell'incarico, nonché la determinazione del compenso sono di competenza dell'assemblea.

#### TITOLO VII

##### BILANCIO E UTILI

Art. 32) L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'utile netto risultante dal bilancio, prelevata una quota non inferiore al cinque per cento da accantonare a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, viene destinato secondo quanto delibererà l'assemblea volta per volta.

Art. 33) La società potrà altresì distribuire acconti sui dividendi ai sensi dell'art. 2433 bis del codice civile.

Il pagamento dei dividendi e degli acconti sui medesimi viene effettuato nei termini e presso le casse designate dall'Organo Amministrativo.

I dividendi e gli acconti sui medesimi non riscossi entro cinque anni dal giorno fissato per il pagamento si prescrivono a favore della società e vengono assegnati alle riserve.

#### TITOLO VIII

##### DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquida-

zione e nomina uno o più liquidatori stabilen-  
done i poteri

Art. 35) Per qualsiasi controversia, che dovesse  
insorgere fra i soci e la società, gli ammini-  
stratori e i liquidatori e la società o gli ere-  
di del socio e la società, è competente il Foro  
di Modena.

Art. 36) Per tutto quanto non è altrimenti di-  
sposto da questo statuto si applicano le norme  
di legge in vigore.

F.to: Panzani Alfonso

" : SILVIO VEZZI NOTAIO - sigillo -.

Copia conforme all'originale su quaranta pagine.

Modena, lì 11 dicembre 2009

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text "NOTAIO IN A.C." at the top and "SILVIO VEZZI" in the center. The signature is a cursive script that spans across the seal.